

Agenzia delle Entrate

COMUNICAZIONE DI ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Art. 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente comunicazione e quali sono i diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, banche, uffici postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nella comunicazione devono essere indicati obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti previsti dalle disposizioni agevolative previste dal D.L. n. 269 del 2003.

Modalità del trattamento

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati contenuti nella comunicazione con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;
- verifiche dei dati esposti nella comunicazione con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, uffici postali, enti previdenziali).

Titolari del trattamento

La comunicazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

ISTRUZIONI

1. PREMESSA

Tutte le norme richiamate nel modello e nelle istruzioni relative al TUIR, si intendono riferite al Testo Unico delle imposte dirette sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

L'art. 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (di seguito "D.L. n. 269 del 2003"), ha introdotto per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni il concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo, in attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale.

L'adesione al concordato preventivo comporta talune agevolazioni, quali:

- la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;
- la sospensione, per le operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione, degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, salvo che non vengano richiesti dal cliente;
- la limitazione dei poteri di accertamento.

Si accede al concordato preventivo, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 1.000 euro, incrementando:

- per il primo periodo d'imposta i ricavi o compensi del 2001 almeno dell'8%, nonché il relativo reddito almeno del 7%;
- per il secondo periodo d'imposta i ricavi o compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5%, nonché il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5%.

Qualora i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso al 2001 siano inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo è subordinata all'adeguamento a questi ultimi ed eventualmente all'assolvimento delle relative imposte qualora ne ricorrano i presupposti, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della presente comunicazione di adesione.

Inoltre, ai fini dell'adesione:

- si tiene conto degli atti di accertamento divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione, nonché delle integrazioni e definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- non si tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, l'imposta è determinata separatamente con l'aliquota del 23 per cento, ovvero del 33 per cento per i soggetti di cui all'art. 87 del TUIR e per gli altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sia stato superiore a 100.000 euro.

Sul reddito che eccede quello minimo, non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale, salvo che il contribuente intenda versare comunque i contributi, nel qual caso gli stessi sono commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale.

Per accedere al regime agevolativo i soggetti interessati devono presentare in via telematica, entro il 16 marzo 2004, la "Comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale" redatta sul presente modello.

2. REPERIBILITÀ DEL MODELLO

Il modello è disponibile in formato elettronico nei siti Internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it dai quali può essere prelevato gratuitamente.

Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato non-

ché gli estremi del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del presente modello. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.

3. SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

La presente comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale può essere presentata dai titolari di reddito d’impresa e dagli esercenti arti e professioni che intendono fruire del particolare regime agevolativo previsto dall’art. 33 del D.L. n. 269 del 2003, rispettando le condizioni stabilite dal medesimo articolo.

In particolare, possono accedere al regime agevolativo le persone fisiche e i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR titolari di reddito d’impresa, le società e gli enti di cui all’art. 87 del TUIR nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUIR.

Non sono, in ogni caso, ammessi al concordato preventivo biennale, i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni che:

- non erano in attività il 31 dicembre 2000;
- hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569,00 euro nel periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2001. Nel computo dei ricavi non si deve tener conto di quelli di cui all’art. 53, comma 1, lettera c), del TUIR;
- si sono avvalsi dei regimi forfettari di determinazione dell’imponibile o dell’imposta, per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2001 o per quello in corso al 1° gennaio 2003;
- non si impegnano a rispettare le condizioni indicate nel comma 4 dell’art. 33 del D.L. n. 269 del 2003 per ciascun periodo d’imposta oggetto di concordato.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 16 marzo 2004.

La trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il dichiarante appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti);
- avvalendosi di un Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta e provvede all’invio telematico.

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

La comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa dalla stessa Agenzia in via telematica.

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra elencati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare all’interessato copia della comunicazione, contenente nell’apposito riquadro, debitamente sottoscritto dall’intermediario, sia l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, sia la data di assunzione dell’impegno a presentare la comunicazione stessa.

Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la comunicazione che l'intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dall'interessato.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "CONCORDATO PREVENTIVO 2004", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, ovvero le specifiche tecniche contenute nell'allegato al provvedimento di approvazione del presente modello.

5. COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione è costituita da un unico prospetto, nel quale devono essere indicati i dati del contribuente, persona fisica od altro soggetto, i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, le modalità di adeguamento, la sottoscrizione dell'interessato e l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato della trasmissione.

Dati relativi al contribuente

Nel riquadro va indicato il codice fiscale e il numero di partita IVA, nonché il cognome, nome o denominazione del contribuente.

Dati relativi alle persone fisiche

Le persone fisiche devono indicare la data e il luogo di nascita, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale, nonché il sesso barrando l'apposita casella.

Altri soggetti

I soggetti diversi dalle persone fisiche, se ammessi al concordato preventivo biennale ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003, devono indicare nella casella relativa alla natura giuridica il relativo codice, desumendolo dalla tabella seguente:

NATURA GIURIDICA

SOGGETTI RESIDENTI

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR

24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a) e b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento
27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
53. Fondazioni bancarie di cui all'art. 12 del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche

SOGGETTI NON RESIDENTI

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni

Vanno riportati, inoltre, i dati relativi alla sede legale e, se diverso, anche il domicilio fiscale. Nel caso di soggetto non residente in Italia che operi attraverso una stabile organizzazione, quale sede legale devono essere indicati i dati relativi alla sede estera, desumendo il codice identificativo dello Stato estero dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri" presente nell'Appendice alle istruzioni dei modelli di dichiarazione UNICO.

Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione

Il riquadro deve contenere i dati relativi al rappresentante legale della società o ente interessato al concordato o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o al rappresentante negoziale che sottoscrive la presente comunicazione.

Per le persone fisiche, questo riquadro deve essere compilato dai soggetti che presentano la comunicazione per conto di altri. In questo caso nel riquadro "Persone fisiche" vanno riportati i dati anagrafici dell'interessato a cui si riferisce la comunicazione, mentre nel presente riquadro, le generalità del soggetto che presenta la comunicazione, specificando nella casella "codice carica" il codice corrispondente alla propria qualifica.

Per quanto riguarda il codice di carica, indicare:

- 1 se rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
- 2 se rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito.

Modalità di adeguamento

Nel presente riquadro devono essere indicate la modalità con le quali il contribuente effettua l'adeguamento ai fini dell'adesione al concordato preventivo, evidenziando la tipologia di attività esercitata e i criteri adottati per l'adeguamento dei ricavi e compensi dichiarati per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001.

Preliminarmente il dichiarante deve barrare la casella, "Impresa" e/o "Lavoro autonomo", in relazione alla tipologia di reddito oggetto di concordato corrispondente all'attività esercitata nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001. Devono essere barrate ambedue le caselle qualora il contribuente, in presenza di attività sia d'impresa che di lavoro autonomo, intenda fruire del concordato per entrambe le tipologie di reddito.

I maggiori ricavi e compensi determinati in funzione della modalità di adeguamento adottata, costituiscono base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

In relazione alle diverse modalità di adeguamento ed al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, il contribuente deve barrare la relativa casella.

Qualora il contribuente abbia proceduto ad adeguarsi con distinte modalità in funzione dei diversi settori impositivi (imposte dirette e IVA) dovrà aver cura di barrare le relative caselle corrispondenti agli istituti definitori utilizzati.

Ad esempio, in presenza di una dichiarazione di definizione automatica ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002 ai fini delle imposte dirette e di un adeguamento ai sensi dell'art. 8 della stessa legge ai fini IVA, si dovranno barrare, rispettivamente, le caselle D/II.DD. e C/IVA.

Casella A

Va barrata in presenza di ricavi o compensi dichiarati in misura non inferiore a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri. La casella va barrata, altresì, dai soggetti che nell'anno 2001 hanno esercitato un'attività per la quale in detto periodo:

- non erano stati elaborati gli studi di settore ovvero i parametri;
- sussisteva una causa di esclusione dagli studi di settore e dai parametri.

La casella va barrata, inoltre, nei casi di successione, donazione e trasformazione, atteso che in tali ipotesi opera una causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri.

Casella B

Va barrata qualora l'ammontare dei ricavi o compensi risulti adeguato a seguito di definizione automatica mediante autoliquidazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 289 del 2002.

Caselle C/II.DD. e C/IVA

Qualora il contribuente abbia aderito all'integrazione dell'imponibile per gli anni pregressi ai sensi dell'art. 8 della legge n. 289 del 2002, dovrà preventivamente verificare:

- se l'integrazione sia stata operata in relazione ad uno od entrambi i settori impositivi (II.DD. ed IVA);

- se il maggiore imponibile dichiarato, al netto dell'eventuale franchigia, sia pari al 100% dell'imponibile risultante dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri;
- se l'integrazione ha riguardato un solo settore impositivo (II.DD. o IVA) e l'imponibile integrato risulti ancora non congruo, con quale modalità effettui l'ulteriore adeguamento prima di produrre la presente comunicazione di adesione.

Verificate tali circostanze, devono essere barrate:

- le caselle C/II.DD. e C/IVA, qualora la dichiarazione integrativa prodotta (sia originariamente che a seguito di successiva integrazione), abbia comportato l'adeguamento dei ricavi e compensi ai valori richiesti per accedere al concordato;
- la casella C/II.DD., qualora la dichiarazione integrativa prodotta (sia originariamente che a seguito di successiva integrazione), abbia riguardato l'adeguamento dei ricavi e compensi per il solo settore delle imposte dirette, mentre per quello IVA il contribuente intenda procedere all'adeguamento con diversa modalità prima di produrre la presente comunicazione di adesione;
- la casella C/IVA, qualora la dichiarazione integrativa prodotta (sia originariamente che a seguito di successiva integrazione), abbia riguardato l'adeguamento dei ricavi e compensi per il solo settore IVA, mentre per quello delle imposte dirette il contribuente abbia eseguito l'adeguamento con diversa modalità prima di produrre la presente comunicazione di adesione.

Caselle D/II.DD. e D/IVA

Anche nella presente ipotesi, se il contribuente si sia avvalso della definizione automatica ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002, dovrà preventivamente verificare:

- se la definizione automatica abbia riguardato uno od entrambi i settori impositivi (II.DD. ed IVA);
- se per l'annualità 2001, oggetto di definizione automatica, risulti originariamente omessa la relativa dichiarazione dei redditi;
- se per l'annualità 2001, oggetto di definizione automatica, il dichiarante risulti titolare di partita IVA;
- se l'integrazione ha riguardato un solo settore impositivo (II.DD. o IVA), con quale modalità effettui l'ulteriore adeguamento prima di produrre la presente comunicazione di adesione.

Verificate tali circostanze, devono essere barrate:

- le caselle D/II.DD. e D/IVA, qualora la definizione automatica intervenuta abbia riguardato entrambi i settori impositivi o il contribuente si sia avvalso della definizione automatica per il settore impositivo non definito in precedenza;
- la casella D/II.DD., qualora la definizione automatica intervenuta abbia riguardato il solo settore impositivo delle imposte dirette, mentre per quello IVA il contribuente abbia proceduto all'adeguamento con diversa modalità prima di produrre la presente comunicazione di adesione;
- la casella D/IVA, qualora la definizione automatica intervenuta abbia riguardato il solo settore impositivo IVA, mentre per quello delle imposte dirette il contribuente abbia eseguito l'adeguamento con diversa modalità prima di produrre la presente comunicazione di adesione.

Casella E

Va barrata qualora l'annualità 2001, relativamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, sia stata oggetto di definizione per chiusura delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002. Qualora la lite pendente non abbia riguardato entrambi i settori impositivi (II.DD. e IVA), ai fini dell'adesione al concordato il dichiarante deve aver proceduto ad adeguare i ricavi o compensi relativi al settore non oggetto di definizione.

Casella F

Va barrata qualora per l'annualità 2001, relativamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, sia intervenuta la definizione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 289 del 2002, degli artt. 5 e 11 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nonché per ogni altro accertamento resosi definitivo per mancata impugnazione.

Nel caso in cui dette definizioni non abbiano riguardato entrambi i settori impositivi (II.DD. e IVA), ai fini dell'adesione al concordato il dichiarante deve aver proceduto ad adeguare i ricavi o compensi relativi al settore non oggetto di definizione.

Casella G

Va barrata qualora il contribuente, avendo dichiarato per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o

dei parametri, abbia provveduto alla definizione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 con le modalità di cui all'art. 2, comma 52, della legge n. 350 del 2003.

Casella H

Va barrata qualora il contribuente non rientri nelle ipotesi sopra descritte o non aderisca ad uno degli istituti definitivi previsti dalla legge n. 289 del 2002, ma abbia adeguato i ricavi o compensi dichiarati per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, versando le relative imposte.

Per eseguire il versamento delle maggiori imposte il contribuente deve utilizzare i sottoelencati codici tributo:

4725 - Adeguamento ai fini IRPEF

2117 - Adeguamento ai fini IRPEG

3814 - Adeguamento ai fini addizionale regionale IRPEF

3819 - Adeguamento ai fini addizionale comunale IRPEF

6493 - Adeguamento IVA ai fini dei parametri

6494 - Adeguamento IVA ai fini degli studi di settore

Nel modello di pagamento F24 va indicato "2001" quale "anno di riferimento". Per ulteriori indicazioni riguardo alle modalità di versamento si rinvia a quanto precisato dalla risoluzione 23 dicembre 2003, n. 230, dell'Agenzia delle Entrate.

Successione e trasformazione

Nel presente riquadro va riportato il codice fiscale e la partita IVA del soggetto in attività al 31 dicembre 2001, se diverso da quello che aderisce al concordato con la presente comunicazione. Nell'ipotesi in cui la successione, donazione e trasformazione sia avvenuta nel corso del 2001, deve essere indicato il codice fiscale e la partita IVA del soggetto estinto barrando anche l'apposita casella.

Qualora sia necessario indicare più di un codice fiscale e/o partita IVA occorre utilizzare più pagine del presente modello, numerandole progressivamente e indicando nelle successive anche il codice fiscale del contribuente nella sezione "Dati relativi al contribuente".

Dati relativi ai soci o associati

Nel riquadro riportare il codice fiscale dei soci o associati costituenti la compagine sociale dei soggetti di cui all'art. 5 del Tuir al 31 dicembre 2001.

Qualora la compagine sociale sia composta da più di sei soggetti, occorre utilizzare più pagine del presente modello, numerandole progressivamente e indicando nelle successive anche il codice fiscale del contribuente nella sezione "Dati relativi al contribuente".

Firma della comunicazione

Con la sottoscrizione il dichiarante si impegna a rispettare le condizioni indicate nell'articolo 33, comma 4, del D.L. n. 269 del 2003, e dichiara di aver provveduto, in quanto tenuto, ad adeguare i ricavi e i compensi secondo le modalità previste dalla legge e ad assolvere le relative imposte ai sensi del comma 5 del citato art. 33.

Nel caso di utilizzo di più pagine del modello, la sottoscrizione deve essere apposta su ciascuna di esse.

Impegno alla presentazione telematica

Gli intermediari abilitati alla trasmissione sono tenuti a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione è stata consegnata già compilata o verrà da loro predisposta. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del suo codice fiscale, deve essere quindi riportata nel presente riquadro.

Inoltre, deve essere indicato se la comunicazione che l'intermediario si impegna a presentare in via telematica è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante, barrando la relativa casella.